




# COMUNE DI USSEAUX

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



# REGOLAMENTO EDILIZIO



**Redatto in conformità al nuovo regolamento edilizio tipo (RET) della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n.247-45856 del 28.11.2017**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 30 novembre 2018**

redatto a cura del Servizio Tecnico



## INDICE

|  |    |
|--|----|
| PARTE PRIMA .....  | 6  |
| PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA .....          | 6  |
| CAPO I      Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi ..... | 6  |
| Articolo 1      Superficie territoriale (ST) .....                             | 6  |
| Articolo 2      Superficie fondiaria (SF) .....                                | 6  |
| Articolo 3      Indice di edificabilità territoriale (IT) .....                | 6  |
| Articolo 4      Indice di edificabilità fondiaria (IF) .....                   | 6  |
| Articolo 5      Carico urbanistico (CU) .....                                  | 7  |
| Articolo 6      Dotazioni Territoriali (DT) .....                              | 7  |
| Articolo 7      Sedime .....   | 7  |
| Articolo 8      Superficie coperta (SC) .....                                  | 7  |
| Articolo 9      Superficie permeabile (SP) .....                               | 7  |
| Articolo 10      Indice di permeabilità (IPT/IPF) .....                        | 8  |
| Articolo 11      Indice di copertura (IC) .....                                | 8  |
| Articolo 12      Superficie totale (STot) .....                                | 8  |
| Articolo 13      Superficie lorda (SL) .....                                   | 8  |
| Articolo 14      Superficie utile (SU) .....                                   | 8  |
| Articolo 15      Superficie accessoria (SA) .....                              | 8  |
| Articolo 16      Superficie complessiva (SCom) .....                           | 9  |
| Articolo 17      Superficie calpestabile (SCa) .....                           | 9  |
| Articolo 18      Sagoma .....  | 9  |
| Articolo 19      Volume totale o volumetria complessiva (V) .....              | 10 |
| Articolo 20      Piano fuori terra .....                                       | 10 |
| Articolo 21      Piano seminterrato .....                                      | 10 |
| Articolo 22      Piano interrato .....   | 10 |
| Articolo 23      Sottotetto .....  | 10 |
| Articolo 24      Soppalco .....  | 10 |
| Articolo 25      Numero dei piani (NP) .....                                   | 10 |
| Articolo 26      Altezza lorda (HL) .....                                      | 11 |
| Articolo 27      Altezza del fronte (HF) .....                                 | 11 |
| Articolo 28      Altezza dell'edificio (H) .....                               | 11 |
| Articolo 29      Altezza utile (HU) .....                                      | 12 |
| Articolo 30      Distanze (D) .....  | 12 |
| Articolo 31      Volume tecnico .....  | 12 |
| Articolo 32      Edificio .....  | 12 |
| Articolo 33      Edificio Unifamiliare .....                                   | 13 |
| Articolo 34      Pertinenza .....  | 13 |
| Articolo 35      Balcone .....   | 13 |
| Articolo 36      Ballatoio .....   | 13 |
| Articolo 37      Loggia/Loggiato .....   | 13 |
| Articolo 38      Pensilina .....   | 13 |
| Articolo 39      Portico/Porticato .....                                       | 13 |
| Articolo 40      Terrazza .....  | 13 |
| Articolo 41      Tettoia .....   | 13 |
| Articolo 42      Veranda .....   | 14 |
| Articolo 43      Indice di densità territoriale (DT) .....                     | 14 |
| Articolo 44      Indice di densità fondiaria (DF) .....                        | 14 |
| CAPO II      Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia .....     | 15 |
| PARTE SECONDA .....  | 30 |



|   |    |
|---|----|
| DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....  | 30 |
| TITOLO I Disposizioni organizzative e procedurali.....  | 30 |
| CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi.....  | 30 |
| Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale..... | 30 |
| Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....   | 34 |
| Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....   | 35 |
| CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi.....  | 36 |
| Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....   | 36 |
| Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....   | 36 |
| Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....   | 37 |
| Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....  | 37 |
| Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....   | 38 |
| Articolo 53 Pareri preventivi.....  | 39 |
| Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....   | 39 |
| Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio...   | 39 |
| Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....   | 39 |
| Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....   | 39 |
| TITOLO II Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....  | 41 |
| CAPO I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....  | 41 |
| Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....  | 41 |
| Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori.....   | 42 |
| Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico.....  | 42 |
| Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....  | 42 |
| CAPO II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....  | 43 |
| Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....   | 43 |
| Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello.....  | 43 |
| Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....   | 44 |
| Articolo 65 Cartelli di cantiere.....   | 44 |
| Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....   | 44 |
| Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....  | 45 |
| Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....   | 45 |
| Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....   | 45 |
| Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....  | 45 |
| Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....   | 47 |
| TITOLO III Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali.....  | 49 |
| CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio.....  | 49 |
| Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....  | 49 |



|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Articolo 73  | Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo..... | 49 |
| Articolo 74  | Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....   | 50 |
| Articolo 75  | Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....   | 51 |
| Articolo 76  | Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon   | 51 |
| Articolo 77  | Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....   | 51 |
| Articolo 78  | Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....  | 53 |
| Articolo 79  | Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....   | 53 |
| CAPO II      | Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....   | 54 |
| Articolo 80  | Strade.....  | 54 |
| Articolo 81  | Portici.....   | 54 |
| Articolo 82  | Piste ciclabili.....   | 54 |
| Articolo 83  | Aree per parcheggio.....   | 54 |
| Articolo 84  | Piazze e aree pedonalizzate.....   | 54 |
| Articolo 85  | Passaggi pedonali e marciapiedi.....   | 55 |
| Articolo 86  | Passi carrai e uscite per autorimesse.....   | 55 |
| Articolo 87  | Chioschi/dehor su suolo pubblico.....  | 56 |
| Articolo 88  | Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....  | 56 |
| Articolo 89  | Recinzioni.....  | 58 |
| Articolo 90  | Numerazione civica.....  | 59 |
| CAPO III     | Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....  | 61 |
| Articolo 91  | Aree Verdi.....  | 61 |
| Articolo 92  | Parchi urbani.....   | 61 |
| Articolo 93  | Orti urbani.....   | 61 |
| Articolo 94  | Parchi e percorsi in territorio rurale.....  | 62 |
| Articolo 95  | Sentieri e rifugi alpini.....  | 62 |
| Articolo 96  | Tutela del suolo e del sottosuolo.....   | 62 |
| CAPO IV      | Infrastrutture e reti tecnologiche.....  | 63 |
| Articolo 97  | Approvvigionamento idrico.....   | 63 |
| Articolo 98  | Depurazione e smaltimento delle acque.....   | 63 |
| Articolo 99  | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....  | 63 |
| Articolo 100 | Distribuzione dell'energia elettrica.....  | 64 |
| Articolo 101 | Distribuzione del gas.....   | 64 |
| Articolo 102 | Ricarica dei veicoli elettrici.....  | 64 |
| Articolo 103 | Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....  | 65 |
| Articolo 104 | Telecomunicazioni.....   | 65 |
| CAPO V       | Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....   | 67 |
| Articolo 105 | Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....  | 67 |
| Articolo 106 | Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....   | 68 |
| Articolo 107 | Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....   | 69 |



|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Articolo 108 | Allineamenti.....   | 70 |
| Articolo 109 | Piano del colore.....   | 70 |
| Articolo 110 | Coperture degli edifici.....  | 70 |
| Articolo 111 | Illuminazione pubblica.....   | 72 |
| Articolo 112 | Griglie ed intercapedini.....   | 73 |
| Articolo 113 | Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....  | 73 |
| Articolo 114 | Serramenti esterni degli edifici.....   | 75 |
| Articolo 115 | Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....  | 76 |
| Articolo 116 | Cartelloni pubblicitari.....  | 76 |
| Articolo 117 | Muri di cinta e di sostegno.....  | 77 |
| Articolo 118 | Beni culturali ed edifici storici.....  | 78 |
| Articolo 119 | Cimiteri monumentali e storici.....   | 78 |
| Articolo 120 | Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....  | 78 |
| CAPO VI      | Elementi costruttivi.....   | 79 |
| Articolo 121 | Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....  | 79 |
| Articolo 122 | Serre bioclimatiche o serre solari.....   | 79 |
| Articolo 123 | Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....  | 79 |
| Articolo 124 | Coperture, canali di gronda e pluviali.....   | 79 |
| Articolo 125 | Strade, passaggi privati e rampe.....   | 80 |
| Articolo 126 | Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....   | 81 |
| Articolo 127 | Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....   | 82 |
| Articolo 128 | Recinzioni.....   | 83 |
| Articolo 129 | Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....  | 83 |
| Articolo 130 | Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....  | 84 |
| Articolo 131 | Piscine.....  | 84 |
| Articolo 132 | Altre opere di corredo degli edifici.....   | 84 |
| TITOLO IV    | Vigilanza e sistemi di controllo.....   | 86 |
| Articolo 133 | Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....   | 86 |
| Articolo 134 | Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....  | 86 |
| Articolo 135 | Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....  | 86 |
| TITOLO V     | Norme transitorie.....  | 88 |
| Articolo 136 | Aggiornamento del regolamento edilizio.....   | 88 |
| Articolo 137 | Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....   | 88 |
| ALLEGATI     | .....   | 89 |
| ALLEGATO 1   | QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.<br>1.1 Borgata Cerogne  |    |
| ALLEGATO 2   | Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:<br>2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.<br>2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013<br>2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.<br>2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020. |    |



# PARTE PRIMA

## PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

---

### CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

---

#### Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*La superficie territoriale si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

#### Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*La superficie fondiaria si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

#### Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ( $IT=SL/ST$ ).*

#### Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ( $IF=SL/SF$ ).*



## **Articolo 5 Carico urbanistico (CU)**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)**

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. 56/1977.*

## **Articolo 7 Sedime**

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*Il sedime si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 8 Superficie coperta (SC)**

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*La superficie coperta si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.*

## **Articolo 9 Superficie permeabile (SP)**

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*



## **Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)**

a) **Indice di permeabilità territoriale (IPT)**

b) **Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ( $IPT=SP/ST$  o  $IPF=SP/SF$ ).*

## **Articolo 11 Indice di copertura (IC)**

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $IC = SC/SF$ ).*

## **Articolo 12 Superficie totale (STot)**

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*La superficie totale si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

## **Articolo 13 Superficie lorda (SL)**

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*La superficie lorda si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.*

## **Articolo 14 Superficie utile (SU)**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*La superficie utile si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.*

## **Articolo 15 Superficie accessoria (SA)**



Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m. 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m. 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie accessoria si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.*

### **Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)**

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria  
(SC = SU + 60%SA)

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie complessiva si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).*

### **Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)**

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie calpestabile si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

### **Articolo 18 Sagoma**

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal*



*progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.*

#### **Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)**

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

##### **Indicazioni e specifiche tecniche**

*Il volume si misura in metri cubi (m<sup>3</sup>).*

*Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.*

#### **Articolo 20 Piano fuori terra**

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### **Articolo 21 Piano seminterrato**

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

#### **Articolo 22 Piano interrato**

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### **Articolo 23 Sottotetto**

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

##### **Indicazioni e specifiche tecniche**

*Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.*

#### **Articolo 24 Soppalco**

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

#### **Articolo 25 Numero dei piani (NP)**

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).



### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.*

*Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.*

*Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.*

## **Articolo 26 Altezza lorda (HL)**

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'altezza lorda si misura in metri (m).*

*Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.*

## **Articolo 27 Altezza del fronte (HF)**

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.*

*Al fine del corretto inserimento delle costruzioni nel territorio, l'estremità inferiore è individuata come il punto più basso della linea costituita dall'intersezione della superficie del terreno prevista dal progetto con la superficie della parete esterna della costruzione; tale linea di intersezione non potrà comunque essere in nessun punto a quota maggiore di + m 1,50 rispetto il profilo del terreno naturale. Inoltre, il conteggio dell'altezza del fronte dell'edificio si considera per ogni porzione dello stesso.*

*Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.*

## **Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)**

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'altezza del fronte si misura in metri (m).*



## **Articolo 29 Altezza utile (HU)**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*L'altezza utile si misura in metri (m).*

*L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.*

## **Articolo 30 Distanze (D)**

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*La distanza si misura in metri (m).*

*Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.*

## **Articolo 31 Volume tecnico**

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

### **Indicazioni e specifiche tecniche**

---

*Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.*

*Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....*

## **Articolo 32 Edificio**

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.



### **Articolo 33 Edificio Unifamiliare**

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

### **Articolo 34 Pertinenza**

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

### **Articolo 35 Balcone**

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

### **Articolo 36 Ballatoio**

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

### **Articolo 37 Loggia/Loggiato**

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

### **Articolo 38 Pensilina**

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

### **Articolo 39 Portico/Porticato**

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

### **Articolo 40 Terrazza**

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

### **Articolo 41 Tettoia**



Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

#### **Articolo 42 Veranda**

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

##### **Indicazioni e specifiche tecniche**

*La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.*

*Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.*

#### **Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specifiche tecniche**

*L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ).*

*L'indice di densità territoriale ( $DT=V/ST$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*

#### **Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specifiche tecniche**

*L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ).*

*L'indice di densità fondiaria ( $DF=V/SF$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*



---

## CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

---

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

### **a. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso**

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)), utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

### **b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi**

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)) e sono altresì reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie del MUDE Piemonte ([www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)) a cui il Comune di Usseaux ha aderito .

### **c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa**

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e aggiornata sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)).

La medesima modulistica (unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale) è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it).

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)).



## RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <b>A.</b> | <b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b> |   |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)  |
|           |  | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54   |
|           |  | LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")  |
|           |  | LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II  |
|           | <b>A.1 Edilizia residenziale</b>   |   |
|           |  | LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)   |
|           |  | CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")   |
|           |  | LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)   |
|           |  | CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")  |
|           | <b>A.2 Edilizia non residenziale</b>   |   |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)  |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) |
|           |  | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26   |
|           | <b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>  |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)   |
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)  |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11  |
|           | <b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>   |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99  |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.   |



|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")   |
| <b>B.</b> | <b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>                                     |  |
|           | <b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>   |  |
|           |   | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)   |
|           |   | CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907   |
|           |   | D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.   |
|           |   | LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies   |
|           |   | LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9  |
|           |   | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)  |
|           |   | <b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23</b>  |
|           |   | <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)</b>  |
|           | <b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b> |  |
|           | <b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>   |  |
|           |   | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18   |
|           |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28  |
|           |   | DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)  |
|           |   | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare |
|           |   | DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)   |
|           |   | <b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27</b>  |



|  |  |
|--|--|
|  | <b>B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</b>  |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60  |
|  | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27   |
|  | LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)   |
|  | <b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>   |
|  | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715   |
|  | <b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>  |
|  | REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57  |
|  | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27   |
|  | <b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>  |
|  | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)  |
|  | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29   |
|  | <b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>  |
|  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")  |
|  | <b>B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali</b>  |
|  | LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19   |
|  | <b>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</b>   |
|  | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 |
|  | <b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>  |
|  | LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)               |
|  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)   |
|  |   | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)   |
|  |   | DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)  |
|  |   | <b>LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)</b>   |
|  |   | <b>LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</b>  |
|  |   | <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico" )</b>  |
|  | <b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>                                 |  |
|  |   | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) |
|  |   | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 )   |
|  |   | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)   |
|  | <b>B.2.10 Demanio fluviale e lacuale</b>  |  |
|  |   | <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12")</b>  |
|  | <b>B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste</b> |  |
|  |   | <b>LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)</b>  |
|  | <b>B.3 Servitù militari</b>   |  |
|  |   | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa )   |
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma   |



|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)   |
|           |  | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)   |
|           | <b>B.4 Accessi stradali</b>  |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22   |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46   |
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)  |
|           | <b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>                                       |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)   |
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)  |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)   |
|           | <b>B.6 Siti contaminati</b>  |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"   |
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)                               |
|           |  | <b>LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)</b> |
|           |  | <b>LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007 ), in particolare articolo 43</b>  |
| <b>C.</b> | <b>VINCOLI E TUTELE</b>  |   |
|           | <b>C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)</b> |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I  |
|           |  | <b>LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)</b>  |
|           | <b>C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio</b>   |   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III   |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)  |
|           |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice   |



|  |   |
|--|---|
|  | dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42)  |
|  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)                                      |
|  | LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)  |
|  | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")   |
|  | LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")  |
|  | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')   |
| <b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>       |   |
|  | REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)  |
|  | REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)  |
|  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5  |
|  | LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)   |
| <b>C.4 Vincolo idraulico</b>           |   |
|  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115  |
|  | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98   |
|  | REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) |
|  | DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)  |
| <b>C.5 Aree naturali protette</b>      |   |
|  | LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  |
|  | LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)   |
|  | LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")   |
| <b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b> |   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)  |



|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)  |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione)   |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 Legge 157/1992, art. 40 L.R. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative") |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")   |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)  |
|           |  | In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte  |
|           | <b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b> |  |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda   |
|           |  | LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)   |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)   |
|           |  | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)   |
|           |  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")  |
| <b>D.</b> | <b>NORMATIVA TECNICA</b>   |  |
|           | <b>D.1</b>   | <b>Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>   |
|           |  | DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)  |
|           |  | REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344   |
|           |  | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII   |



|  |   |
|--|---|
|  | <b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>  |
|  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)                  |
|  | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)   |
|  | CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)  |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)  |
|  | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)   |
|  | LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)  |
|  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia") |
|  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)  |
|  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)  |
|  | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)  |
|  | <b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>   |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)  |
|  | <b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>  |
|  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III  |
|  | LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24   |
|  | LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)  |
|  | LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)    |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)  |
|  |  | CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)   |
|  | <b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>                    |   |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)       |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)                               |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)             |
|  | <b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b> |   |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)                     |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)   |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)   |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | lavoro)   |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) |
|  |  | <b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>   |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256  |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)  |
|  |  | DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)   |
|  |  | <b>LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)</b>   |
|  |  | <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)</b>   |
|  |  | <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)</b>  |
|  |  | <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)</b>   |
|  |  | <b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili</b>   |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)  |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)  |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)   |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)   |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)   |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione  |



|   |  |
|---|--|
|   | delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)   |
|   | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)   |
|   | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)   |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia") |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della L.R. 3/2015) |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)   |
| <b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b> |  |
|   | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)   |
|   | LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)  |
|   | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  |
|   | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  |
|   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  |
|   | LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14   |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)   |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)   |
|   | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52)   |
| <b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>                    |  |
|   | DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis   |



|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           |   | DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  |
|           |   | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)   |
|           | <b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>          |   |
|           |   | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)  |
|           |   | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")  |
|           |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")  |
|           |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")  |
|           |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")   |
|           |   | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque)   |
|           | <b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico</b>                           |   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)   |
| <b>E.</b> | <b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b> |   |
|           | <b>E.1 Strutture commerciali</b>  |   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)   |
|           |   | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) |
|           | <b>E.2 Strutture ricettive</b>  |   |
|           |   | LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)  |
|           |   | LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B  |
|           |   | LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)   |
|  |   | REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A   |
|  |   | LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21  |
|  |   | REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A  |
|  |   | LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)   |
|  | <b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>  |   |
|  |   | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5  |
|  |   | LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9  |
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")     |
|  | <b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>                               |   |
|  |   | LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2   |
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)  |
|  | <b>E.5 Sale cinematografiche</b>  |   |
|  |   | LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)   |
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) |
|  | <b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>   |   |
|  |   | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)   |
|  |   | CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)   |
|  | <b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>                                     |   |
|  | <b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b> |   |
|  |   | DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)   |
|  |   | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  |
|  |  | REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004   |
|  |  | ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") |
|  |  | <b>E.9 Impianti sportivi</b>   |
|  |  | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005   |
|  |  | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)   |
|  |  | DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)  |
|  |  | <b>E.10 Strutture Termali</b>  |
|  |  | <b>E.11 Strutture Sanitarie</b>  |
|  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)   |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)   |
|  |  | <b>E.12 Strutture veterinarie</b>  |
|  |  | <b>E.13 Terre crude e massi erratici</b>   |
|  |  | LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)   |
|  |  | REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")  |
|  |  | LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)   |
|  |  | <b>E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura</b>   |
|  |  | LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15   |
|  |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)  |



## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

---

##### **CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI**

---

**Articolo 45**    **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale**

##### **45.1 Sportello unico edilizia**

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
2. L'organizzazione ed i soggetti competenti dello sportello unico edilizia sono definiti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Lo sportello unico edilizia (SUE) del Comune di Usseaux è costituito dall'Ufficio tecnico comunale, quale soggetto competente per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione all'iter amministrativo dei titoli abilitativi e agli interventi edilizi stessi. Esso acquisisce, anche mediante conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14quinqies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso di tutte le amministrazioni competenti chiamate ad esprimersi.
3. Le comunicazioni al richiedente (soggetto privato), sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia.
4. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:
  - a) alla ricezione delle pratiche edilizie in genere, richieste di autorizzazioni in materia ambientale, idrogeologica o di altra natura ad esso spettanti, compresa la Segnalazione Certificata di Agibilità e pareri rilasciati da altri organi (Soprintendenza, Regione, ecc);
  - b) fornire informazioni sugli argomenti trattati al precedente punto, anche mediante la predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento, all'elenco



delle domande presentate, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei titoli autorizzativi in genere, delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative in favore di chiunque ne abbia interesse e le determinazioni e provvedimenti di tipo urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed il privato nei confronti di tutte le amministrazioni e/o enti chiamate a pronunciarsi in riferimento all'intervento edilizio oggetto di richiesta.

5. In riferimento al comma 2 del presente articolo, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce gli atti di assensi delle altre amministrazioni e/o enti, in particolare:

- a) parere dei vigili del fuoco, quando necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) le autorizzazioni e/o le ricevute del deposito dell'autorità preposta alla valutazione degli interventi strutturali da realizzarsi in zone sismiche;
- c) gli atti di assenso, o comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) i pareri delle autorità competenti in materia di assetti idrogeologici;
- e) gli assensi in materia di servitù varie;
- f) tutti i pareri, assensi, atti autorizzativi in genere riguardanti tutte le amministrazioni e/o enti chiamate ad esprimersi.

6. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni ed i relativi elaborati ad esse allegati con modalità telematica.

7. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)). La gestione informatizzata delle pratiche edilizie è attuata mediante l'adesione al portale on line "MUDE PIEMONTE" ([www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

8. Sul sito istituzionale del Comune di Usseaux verrà data notizia di ogni eventuale diversa organizzazione dello sportello unico edilizia (SUE).

## **45.2 Sportello unico attività produttive**

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.



2. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Il Comune di Usseaux si avvale esclusivamente per la presentazione delle pratiche per gli interventi di competenza dello sportello S.U.A.P. della piattaforma della Camera di Commercio "Impresa in un giorno" : <http://www.impresainungiorno.gov.it/>, secondo le procedure e modulistica da esso adottate.

3. Sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)) è presente il collegamento al portale del SUAP svolto in forma associata, e gestito in modo telematico.

### 45.3 Commissione edilizia

Ai sensi D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che sancisce all'art. 4 la non obbligatorietà di tale commissione.

Il Comune di Usseaux non intende avvalersi della funzione consultiva di tale Commissione che pertanto non è nominata .

Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse riattivare le funzioni proprie della Commissione Edilizia vale quanto appresso

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. cinque componenti designati dalla Giunta comunale e non possono farvi parte il Sindaco né altri membri degli Organi di Governo del Comune di Usseaux . Nella prima seduta la Commissione provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, che rimarranno in carica nei termini specificati al comma 5.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; n congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.

5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dalla Giunta comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti



entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

9. La Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per il rilascio dei permessi di costruire e l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati. Esprime inoltre, su specifica richiesta del tecnico comunale istruttore, parere non vincolante su qualsiasi altra tipologia di pratica edilizia, nonché pareri di massima relativi alle pratiche di richiesta di parere preventivo sui progetti particolarmente complessi di cui all'art. 53 del presente R.E.

10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:

- a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
- b. convenzioni;
- c. programmi pluriennali di attuazione;
- d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e. modalità di applicazione del contributo di costruzione;

12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

13. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.

14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.

18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al dirigente/responsabile del servizio di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.



19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

#### **45.4 Commissione locale per il paesaggio**

1. La Commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, dalla L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune in forma singola, associata o in convenzione, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.
2. La Commissione locale del paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. Sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)) è presente il collegamento al portale della Commissione Locale per il Paesaggio svolta in forma associata, con l'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, ove sono specificate le informazioni procedurali delle pratiche.

#### **45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)**

1. E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998 (cfr. D.Lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).
2. Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della L.R. 56/1977.
3. Il Comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della L.R. 56/1977.

#### **Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**



La gestione informatizzata delle pratiche edilizie è attuata mediante l'adesione al portale on line "MUDE PIEMONTE" ([www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)), che costituisce l'unico canale informatizzato per la presentazione di tutte le pratiche di edilizia privata, per la gestione informatizzata di tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, Attività di Edilizia Libera, Permessi di Costruire, Inizio e Fine lavori, Segnalazioni Certificate di Agibilità, Integrazioni, nonché ogni atto in materia di edilizia.

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([www.comune.usseaux.to.it](http://www.comune.usseaux.to.it)).

#### **Articolo 47    Le modalità di coordinamento con lo SUAP**

1. Sono di competenza del SUAP tutti i procedimenti relativi alle attività produttive, così come descritti nel portale del SUAP.
2. Le pratiche integralmente presentate allo sportello SUAP, sono da questo trasmesse per le proprie competenze al SUE, il quale rilascia i provvedimenti di competenza che verranno trasmessi al SUAP il quale si occuperà di redigere il provvedimento autorizzativo finale completo di tutti gli atti autorizzativi predisposti dai vari enti interessati nel procedimento.
3. Il SUAP si rapporta con lo sportello unico edilizia (SUE) tramite i consueti canali di posta elettronica certificata.



---

## **CAPO II    ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI**

---

### **Articolo 48    Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**

1. Il comune eserciterà l'autotutela secondo quanto previsto dalla legge 241/1990, CAPO IV-bis EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO e dall'art. 68 della L.R. 56/77 o, in ogni caso, ad ogni altra normativa sopraggiunta.
2. Nel caso in cui sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. La sospensione dell'attività intrapresa (prevista nella disciplina previgente) è disposta con atto motivato dall'amministrazione solo nei seguenti casi (art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990): a) Attestazioni non veritiere. b) Pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
3. L'atto motivato di sospensione interrompe il termine di 60 giorni per l'eventuale divieto di prosecuzione delle attività (30 per l'edilizia), che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine di 30 giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. In tutti casi, in mancanza dell'adozione delle misure prescritte da parte del privato nel termine fissato, l'attività si intende vietata.
5. Nei casi di SCIA il termine di diciotto mesi per l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (30 giorni).
6. Resta comunque fermo, con riferimento alle sanzioni, quanto previsto dall'articolo 21, c, 1, della legge n. 241 del 1990 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni .

### **Articolo 49    Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)**

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
  - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f. i vincoli incidenti sull'immobile.



3. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni

## **Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

1. Si rimanda al D.P.R. 380/2001, in particolare all'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;

Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

2. La proroga del permesso di costruire e del provvedimento autorizzativo unico sarà senz'altro concessa qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia sarà valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori, in carta da bollo anche in via telematica almeno trenta giorni prima della decadenza del titolo di cui si chiede la proroga.

5. Il rinnovo del Permesso di Costruire può essere richiesto quando non è stato possibile iniziare i lavori entro l'anno dal rilascio del provvedimento e non sia stata richiesta, prima della scadenza, la proroga del termine di inizio lavori. L'Ufficio competente procede all'istruttoria valutando la possibilità di concedere il rinnovo alla luce di eventuali norme sopravvenute, vigenti al momento del rilascio del nuovo provvedimento. In caso di esito favorevole qualora vi siano stati nel frattempo adeguamenti delle relative tariffe viene chiesto un conguaglio del contributo di costruzione.

6. Il trasferimento dei titoli abilitativi e del provvedimento autorizzativo unico (voltura) deve essere richiesto all'autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il trasferimento di proprietà. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruzione. L'istanza dovrà pervenire tramite sistema informativo.

Qualora i soggetti attuatori procedano ad alienazione delle aree, potranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune. I soggetti attuatori e i successivi acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi assunti, con particolare riguardo alle fidejussioni prestate sia a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione che del pagamento degli oneri, costo di costruzione e monetizzazione aree. Il subentrante dovrà produrre le nuove fidejussioni a corredo della pratica edilizia e/o opere di urbanizzazione convenzionate o legate ai titoli abilitativi.

## **Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

1. La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nel D.P.R. 380/2001 art.26 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n° 1265 del 1934 art. 222.



2. Si definisce inagibile l'edificio – o parte di esso - che presenta deficienze strutturali di igiene o sicurezza tali da costituire pregiudizio immediato per la salute o l'incolumità degli occupanti.

3. Tra i motivi che determinano la situazione di inagibilità si segnalano e titolo esemplificativo e non esaustivo: - condizioni di degrado igienico sanitario, strutturale o carenza dei requisiti di sicurezza tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; - alloggio improprio (soffitta, seminterrato, interrato, rustico, box, cantina);- mancanza totale di aerilluminazione; - totale indisponibilità di servizi igienici e acqua potabile; - visibile inadeguatezza degli impianti.

4. Ove l'alloggio inagibile risulti occupato, l'Autorità comunale competente ne dispone lo sgombero con ordinanza ai sensi dell'art. 222 T.U. LL.SS. Un alloggio dichiarato inagibile non può essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e presentazione al SUE di nuova segnalazione certificata di agibilità.

5. Le norme relative agli edifici civili si applicano ad abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, bar e relative cucine, studi professionali nonché ai laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l'abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

6. Qualora le autorità competenti comunichino l'inadeguatezza degli immobili ma non l'incompatibilità con l'uso in atto, verrà emessa apposita ordinanza ai fini degli adeguamenti necessari.

7. Qualora l'immobile non sia compatibile con l'uso in atto, verrà emessa ordinanza di inagibilità.

8. Per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini potrà essere emessa ordinanza di sgombero. Il comune può sospendere l'uso e dichiarare l'inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della L.R. 56/1977.

## **Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**

1. L'art 16 del D.P.R 380/2001 determina in via generale le modalità di corresponsione del Contributo di costruzione, mentre il successivo art. 17 precisa i casi di esclusione del versamento.

2. Il costo di costruzione viene determinato in base alle tabelle parametriche (D.M. 801 del 10.05.1977) per tutti gli interventi che generano aumento o modifica di superficie sia residenziale che non residenziale.

3. La determinazione degli importi da corrispondere per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione nonché la regolamentazione della procedura vengono definite con deliberazioni di consiglio.

4. A richiesta del richiedente il Permesso di Costruire, qualora l'entità del Contributo superi l'importo di euro tremila è consentita la rateizzazione del versamento in contributo in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata



all'effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore dell'Autorità comunale.

#### **Articolo 53 Pareri preventivi**

E' esclusa a fattispecie del parere preventivo.

#### **Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

#### **Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

1. Il Responsabile del Servizio, provvede, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle pratiche edilizie comprensive di modulistica, documenti e atti utili a tal fine.

2. L'amministrazione comunale adempie agli obblighi di legge previsti in merito a trasparenza e accesso alle informazioni, pubblicando all'Albo online oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 come integrato dal D.Lgs.97/2016, la prevista documentazione.

3. Per quanto riguarda l'accesso alla documentazione amministrativa o alle richieste di accesso generalizzato si ottempera secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m.i., e dalla normativa in merito a pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

Sono garantiti il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza secondo il principio generale stabilito dalle vigenti norme in materia

#### **Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili**



Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del Dlgs.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.



## TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

---

### CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

---

**Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

1. Si applica il disposto del D.P.R. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, e della l. 241/1990.

2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([comune.usseaux.to.it](http://comune.usseaux.to.it)) e sul portale on line "MUDE PIEMONTE" ([www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

6. Saranno eseguibili in proprio, cioè senza ricorrere ad imprese, gli interventi edilizi riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e ad opere che non richiedano verifiche di natura strutturale, antisismica, impiantistica, geologica e di sicurezza.

7. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione e ogni altra attività che, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente finalizzata alla realizzazione concreta dell'intervento approvato.

8. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori comporta la sospensione dei lavori, che, ferma restando l'irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento Edilizio, potranno riprendere solo ad avvenuto adempimento.

9. Qualora i D.L. intendano venir meno al loro incarico per rinuncia o altra causa, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 29 del D.P.R. n.380/2001 e s.m. e i., devono darne immediata comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia secondo il modello istituzionale, precisando che il titolare del titolo abilitativo è stato informato della circostanza. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori e relativa documentazione fotografica,



questa unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l'attuale stato dei luoghi.

10. Nella medesima circostanza, il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l'avvenuto deposito, presso il medesimo Sportello, della comunicazione di nomina del nuovo tecnico incaricato della Direzione lavori e/o del nuovo Direttore dei lavori delle strutture, che deve recare firma e timbro del relativo tecnico per accettazione.

11. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché l'irrogazione della sanzione previste dal vigente ordinamento.

#### **Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori**

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Usseaux ([comune.usseaux.to.it](http://comune.usseaux.to.it)) e sul portale on line "MUDE PIEMONTE" ([www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

#### **Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.**

Tutti gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da ditte in possesso delle necessarie certificazioni in relazione allo specifico intervento da eseguire e secondo i protocolli standard definiti dalle specifiche norme di legge (d.lgs. 152/2006 al titolo V, l.r. 30/2008 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016).



---

## **CAPO II    NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **Articolo 62    Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

L'installazione e l'esercizio dei cantieri devono essere conformi alle disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure contenute nel D.lgs 81/2008 e s.m.i

### **Articolo 63    Punti fissi di linea e di livello**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a trasmettere al Comune dichiarazione dalla quale risulti la posizione sul terreno dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare, conformemente al progetto assentito, e l'individuazione dei punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed dei punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale competente, ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale, può verificare quanto dichiarato. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.



4. Con separate istanze dovranno essere richieste le autorizzazioni per gli allacciamenti alle fognature comunali, alla rete dell'acquedotto e alle altre reti di servizi.

5. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori.

#### **Articolo 64    Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le norme dettate dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.LGS. 81/2008 e s.m.i.).

#### **Articolo 65    Cartelli di cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
- c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

#### **Articolo 66    Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.



5. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

6. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **Articolo 67    Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

Il verificato scostamento rispetto alle misure del progetto autorizzato nei casi in cui non prefigurino parziale difformità così come previsto dalla vigente normativa (articolo 34, comma 2 ter del D.P.R.380/2001 e s.m.i.) costituisce tolleranza di cantiere e non comporta l'obbligo di presentare elaborati progettuali di variante.

Qualora gli elaborati grafici depositati in atti non riportino le misure analitiche, al fine di verificare l'applicabilità del presente articolo, lo scostamento viene calcolato sulla base della lettura grafica riguardante i soli elaborati progettuali redatti in scala 1:100.

#### **Articolo 68    Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Si applica quanto previsto al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Articolo 69    Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del D.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **Articolo 70    Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori**



1. Tutte le opere che comportano occupazione e/o manomissione del suolo pubblico devono acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'ente proprietario dei sedimi oggetto di intervento.
2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del provvedimento autorizzativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, secondo specifica tecnica rilasciata dagli uffici competenti, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo edilizio; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di legge vigente. L'inosservanza darà luogo, inoltre, ad una penalità variabile da €500,00 (cinquecento/00) ad €1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della violazione e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio LL.PP., senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna su opere o fatti di competenza del Concessionario.

#### PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' D'INTERVENTO:

La rottura della pavimentazione in asfalto delle strade pubbliche dovrà avvenire con macchina a lama rotante.

Lungo le strade/piazze/aree pubbliche di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'impresa sarà responsabile di ogni eventuale danno e dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, animali, veicoli ecc..., inoltre l'impresa dovrà provvedere alle prescritte segnalazioni sia di giorno sia di notte per evitare i pericoli degli scavi aperti.

Per l'inizio dei lavori di scavo, per la manomissione di strade e piazze, per la conservazione del transito nelle strade e sui marciapiedi, la continuità degli scolli d'acqua, la difesa degli scavi, l'incolumità delle persone e tutto quanto possa avere riferimento alle servitù provvisorie che vengono a determinarsi nelle Vie e Piazze pubbliche e private, l'impresa dovrà ottenere l'autorizzazione dei proprietari e dell'Autorità competente e attenersi alle prescrizioni dalle medesime emanate.

Per ripristino si intende l'operazione di rendere il suolo allo stato preesistente, rifacendo le sedi stradali, i fossi, le scarpate, ricostruendo il suolo atto alla coltivazione agricola ecc.; il ripristino della pavimentazione stradale consiste nella ricostruzione della strada con perfetta formazione del reinterro in modo stabile affinché non si verifichino successivi cedimenti, e conseguente realizzazione del selciato in macadam per le strade sterrate secondo quanto disposto dai successivi punti b) e c) e stesa di strato di stabilizzato con granulometria mista non superiore a cm 10. In particolare occorrerà rivolgersi agli enti gestori delle infrastrutture pubbliche allo scopo di individuare eventuali contenute nel sottosuolo ed evitare quindi di danneggiare i preesistenti servizi interrati.

Per le strade asfaltate il ripristino dovrà comprendere:

- a) rifilatura della pavimentazione bituminosa a bordo degli scavi mediante macchina a lama rotante, con disegno regolare;
- b) riempimento dello scavo ben costipato;
- c) formazione di sottofondo con materiale anidro ben costipato per uno spessore di cm 40;
- d) stesa di strato di misto granulare bituminoso (tout-venant) per uno spessore di cm 10;
- e) successiva stesa di tappetino d'usura per uno spessore di cm 3 che dovrà raccordarsi a zero con i bordi del taglio della pavimentazione in modo da non creare sobbalzi, e ripristino della segnaletica orizzontale esistente previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale; qualora si tratti di strada con



pavimentazione bituminosa realizzata di recente occorrerà prendere preventivi accordi con l'Ufficio LL.PP. per definire la superficie di fresatura e di tappeto d'usura da realizzare in ripristino;

- f) sigillatura della zona perimetrale dei ripristini con mastice di bitume posato a caldo per una larghezza di cm 8 – 10;

Per le pavimentazioni in porfido o materiale lapideo (smoller) il ripristino dovrà comprendere:

- a) formazione di sottofondo in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq;
- b) strato di sabbia mista a cemento dello spessore di cm 5;
- c) successivo ripristino della pavimentazione sovrastante originaria e relativa sigillatura secondo indicazioni dell'ufficio tecnico Comunale.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile per eventuali successivi cedimenti del ripristino e dovrà porvi rimedio secondo le modalità che all'uopo saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Prima dell'inizio delle opere dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale per definire modalità e tempi di esecuzione

#### PRESTAZIONE DI GARANZIE:

Al fine di garantire l'esatta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, gli operatori tecnici che intendono eseguire opere che comportino la manomissione del suolo pubblico, dovranno preventivamente prestare idonea garanzia fideiussoria o, per i soli privati, deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale di importo adeguato. In particolare:

- Per gli operatori privati tale garanzia sarà prestata nella misura pari al costo di €50,00 al mq con un minimo di €500,00 e sarà restituita successivamente al collaudo favorevole delle opere, collaudo che dovrà avvenire entro un anno dal termine dei lavori.
- Per gli operatori pubblici di rete la garanzia sarà prestata a titolo presuntivo e cumulativo per un importo di € 25.000,00 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento con rinnovo automatico alla scadenza e con integrazione all'inizio di ogni anno solare della somma eventualmente prelevata dal Comune per inadempienza.

Le polizze fideiussorie, emesse da primari istituti Assicurativi o bancari, dovranno contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di apporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 C.C. con esclusione altresì del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C.. I Proponenti dovranno autorizzare il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, a chiunque notificata e con l'esonero da qualunque responsabilità, a qualunque titolo per i pagamenti o i prelievi che il Comune di Usseaux dovrà fare.

### **Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. Sono consentiti interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo, qualora sia possibile dimostrarne la consistenza originaria.



2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

- siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3. L'intervento di ricostruzione deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.



## **TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI**

---

### **CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio**

---

#### **Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

##### **Inserimento ambientale delle costruzioni**

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. I fabbricati, le aree esterne di pertinenza, di ricostruzione o recupero, devono essere progettate e realizzate in modo da armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli che caratterizzano per i propri valori storici, architettonici ed ambientali il contesto urbano circostante costituente matrice storica, architettonica e ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. L'Autorità comunale può indicare le quote altimetriche relative alla sistemazione definitiva del suolo per un adeguato inserimento ambientale.

Le coperture ed i volumi sporgenti dai tetti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppati e sistemati in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso. E' comunque vietato l'impiego di comignoli o sfati realizzati in prefabbricato di calcestruzzo, in fibrocemento, laterizio, acciaio inox e simili. Le sporgenze dei volumi tecnici oltre le falde del tetto saranno consentite a condizione che siano esteticamente risolte in armonia con le altre linee del fabbricato.

Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature
- h) eliminazione delle barriere architettoniche.
- i) manutenibilità e costo di gestione dell'immobile

#### **Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali**



**ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, soltanto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente e su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi precedenti, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
7. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
8. Devono essere rispettati i requisiti di legge relativamente alla normativa sul risparmio energetico e privilegiare l'uso di tecnologie da fonti rinnovabili (compatibilmente con i requisiti architettonici dei luoghi).

**Articolo 74    Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti: adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso; adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; evitare forme dei solai irregolari; utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio; dimensionare con larghezza i collegamenti verticali; utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili); utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni; utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati; adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari; adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.



**Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

1. Si richiama nel merito quanto riportato all'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla L.R. 20/2009.

2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al D.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del D.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere, con apposito regolamento, le forme incentivanti di cui al presente articolo.

**Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

Si richiama nel merito il disposto dell'articolo 11 della L.R. 5/2010.

**Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave" solo nel caso di interasse inferiore a cm 70. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,70 m. Il volume è la somma dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali (D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma) e regionali, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali :

a. per le nuove costruzioni, nei casi di

l. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;



- II. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- III. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- b. per le nuove costruzioni, nei casi di
  - I. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
  - II. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, essendo il comune situato in area montana al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare valgono le seguenti misure:

- locali abitabili altezza minima m. 2,55
- vani accessori altezza minima m. 2,40
- sottotetti e locali voltati abitabili altezza media m. 2,55
- sottotetti e locali voltati vani accessori altezza media m. 2,40

Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 6 della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana"

Nei locali sottotetto ad uso abitativo gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a m. 1,40

5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;
- b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a metri 1,40 con una altezza media di almeno metri 2,20;
- c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m, se chiuso dovrà rispettare le altezze minime di legge di cui al comma 3 del presente articolo.
- d. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ma la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul).

#### **Caratteristiche delle unità immobiliari: superfici dei locali**

Le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di mq 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di mq 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00, e, fatte salve le monocamere, di una stanza da letto di mq 14,00.

I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di mq 4,00. In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato di vaso wc, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.



La superficie minima degli alloggi monocamera, comprensiva dei servizi, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq 28,00, e per due persone, non inferiore a mq 38,00;

#### **Caratteristiche delle unità immobiliari: aerazione ed illuminazione**

Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.

Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e, comunque, la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ai sensi dell'art. 5 DM 5 luglio 1975.

I servizi igienici devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq 1,10 e lato minimo non inferiore a m 0,90, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto. Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.

Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, e giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.

Qualora sia prevista l'installazione di impianti domestici (apparecchi a gas) in locali privi di aperture comunicanti direttamente con l'esterno, l'aerazione del locale deve essere realizzata attraverso un foro oppure un condotto aventi le seguenti dimensioni: il foro di aerazione deve avere una superficie netta uguale o superiore a cmq 100 e il condotto di aerazione deve avere una superficie netta uguale o superiore a cmq 150. In entrambi i casi l'aerazione deve essere permanente e comunicare direttamente con l'esterno.

#### **Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**

Si applica il disposto dell'articolo 15 della L.R. 20/2009 e del regolamento regionale 6/R/2016.

#### **Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

Si rimanda al disposto della legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), nonché della normativa nazionale ed europea in materia.



---

## **CAPO II    DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**

---

### **Articolo 80    Strade**

La realizzazione di strade carrabili pubbliche o di uso pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali di cui al D.Lgs. 285/92 e s.m.i., (Nuovo Codice della Strada), il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153) e le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - D.M. Infrastrutture e Trasporti 19 Aprile 2006, nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.

### **Articolo 81    Portici**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 4,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. In tutte le zone urbanistiche sono vietate le costruzioni con tipologia a "pilotis".

### **Articolo 82    Piste ciclabili**

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

### **Articolo 83    Aree per parcheggio**

Le aree a parcheggio dovranno rispettare il disposto della l. 122/1989 e dell'articolo 21 della nella L.R. 56/1977.

Il riferimento normativo per le aree commerciali è la [Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99](#) e s.m.i., artt. 15, 25 e 26.

### **Articolo 84    Piazze e aree pedonalizzate**



Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con apposito atto deliberativo, favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire, secondo una propria e distinta programmazione di mobilità.

## **Articolo 85    Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. E' consentita deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## **Articolo 86    Passi carrai e uscite per autorimesse**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 5,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,50 m.



5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

#### **Articolo 87    Chioschi/dehor su suolo pubblico**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.

3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

7. I chioschi, le edicole e le strutture similari dovranno avere struttura e pareti in legno di essenza locale in tinta naturale, la copertura potrà essere in scandole di legno, pietra o a tenda con coloritura e/motivo decorativo che ben si armonizzi con l'ambiente circostante.

#### **Articolo 88    Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato**



1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g. lapidi commemorative;
  - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.



12. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## **Articolo 89 Recinzioni**

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO, Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a. con muro pieno, in masselli di pietra a vista, di altezza massima di 2,00 m;
- b. con muretto o cordolo di altezza massima fuori terra di 0,40 m sovrastato da reti plastificate di colore verde, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
- c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;
- d. con pali in legno o ferro infissi al suolo e rete plastificata di colore verde di protezione di altezza non superiore a 1,80 m;

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono muratura in pietra locale, muratura in cls con rivestimento in pietra locale (sono esclusi rivestimenti tipo "opus incertum"), eventuali altri materiali prescritti in sede di P.R.G. per specifiche aree.

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro verniciato ed il legno con elementi ad andamento verticale. Sono escluse cancellate in alluminio e con disegni elaborati.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.



8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5).

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Nelle zone a destinazione agricola le recinzioni sono ammesse per motivi giustificati dall'attività rurale; il materiale prescritto è il legno e non è ammesso cordolo in muratura emergente dal terreno

11. Nei Centri storici le recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con cordolo in muratura in pietra e soprastante cancellata in legno o da siepe per una altezza complessiva di metri 1,80 rispettando le dimensioni di cui al comma 3 lett. b).

12. Le recinzioni stesse non devono ostacolare viottoli, strade e passaggi esistenti.

13. Non sono ammesse recinzioni a meno di 1,50 m dalle strade comunali pubbliche o di uso pubblico

14. Ulteriori indicazioni progettuali e linee di indirizzo possono essere reperiti nei seguenti allegati:

ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

1.1. Borgata Cerogne

ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013

2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

## **Articolo 90 Numerazione civica**

1 Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. I nuovi numeri civici saranno assegnati entro



60 giorni dalla richiesta; si provvederà alla denominazione delle nuove strade entro 6 mesi dal loro collaudo.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4. La targa del numero civico deve avere le seguenti caratteristiche: materiale resistente, forma rettangolare circa cm. 15 x H 10, fondo bianco e numeri o lettere blu o neri. Le targhe sono apposte e mantenute dai proprietari degli immobili. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in diversi materiali, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.



---

## **CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE**

---

### **Articolo 91 Aree Verdi**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata e dell'illuminazione pubblica.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
6. Il comune, può imporre; con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
7. La vegetazione radicata nei fondi confinanti con le proprietà stradali deve essere contenuta nei limiti previsti dal Codice della Strada.
8. Si richiama altresì, ai disposti del regolamento comunale di Polizia Rurale che regolano la materia del presente articolo.

### **Articolo 92 Parchi urbani**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione, opportunamente controllata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Il verde strutturato deve essere oggetto d'interventi mirati alla conservazione o riqualificazione dell'assetto originario che ha portato a riconoscerne il valore paesaggistico.

### **Articolo 93 Orti urbani**

Viste la conformazione e le specificità ambientale del Comune non sono previsti orti urbani che necessitino di una regolamentazione



#### **Articolo 94    Parchi e percorsi in territorio rurale**

I percorsi di accesso ad abitazioni o a fondi collocati in ambiti rurali devono adattarsi alla morfologia del terreno ed al contesto paesaggistico, riducendo al minimo i movimenti di terra e la realizzazione di muri di contenimento per i quali si deve preferire l'uso di tecniche proprie della c.d. "ingegneria naturalistica".

#### **Articolo 95    Sentieri e rifugi alpini**

1. Relativamente ai sentieri trova applicazione quanto disposto dalla legge regionale del 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

2. Relativamente ai rifugi alpini trova applicazione quanto disposto dalla legge regionale 8/2010, la quale definisce e regola il rifugio alpino e le strutture ricettive alpinistiche.

#### **Articolo 96    Tutela del suolo e del sottosuolo**

La disciplina in materia di tutela del suolo e del sottosuolo è regolata da specifica normativa di settore, in particolare:

- dal Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;
- per il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della L.R. 22/1996, quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
- per l'installazione delle sonde geotermiche, quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.



---

## CAPO IV    INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

---

### Articolo 97    Approvvigionamento idrico

La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", ALLEGATO A alla deliberazione 193 del 30/05/2005, aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 Torinese medesima con deliberazione n. 387 del 13 maggio 2010

La normativa di riferimento, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, è:

- a) D.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- b) legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- c) regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- d) regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- e) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

### Articolo 98    Depurazione e smaltimento delle acque

La materia relativa alla depurazione e smaltimento delle acque è disciplinata dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", ALLEGATO A alla deliberazione 193 del 30/05/2005, aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 Torinese medesima con deliberazione n. 387 del 13 maggio 2010.

In merito allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne valgono i disposti del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

La normativa di riferimento, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, è:

- a) deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- b) D.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- c) legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- d) legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- e) legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- f) regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- g) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

### Articolo 99    Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati



Si rimanda alla normativa vigente in materia, che si elenca a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- a) D.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- b) legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- c) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

## **Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica**

1. Sul territorio comunale non è consentita la costruzione di linee aeree
2. La normativa vigente in materia, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, è:
  - a) L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
  - b) 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
  - c) Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
  - d) D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
  - e) D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

## **Articolo 101 Distribuzione del gas**

Si rimanda alla normativa vigente in materia, che si elenca a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- a) L.R. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- b) Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

## **Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici**

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015,



nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinentziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);

### **Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

Si rimanda alla normativa vigente in materia, che si elenca a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- a) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- b) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13);
- c) Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- d) D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

### **Articolo 104 Telecomunicazioni**

1. Sul territorio comunale non è consentita la costruzione di linee aeree
2. La normativa vigente in materia, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, é:
  - a) il vigente regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione;
  - b) Si applica la normativa della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e delle deliberazioni regionali di attuazione;
  - c) D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
  - d) D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;



- e) D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- f) D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- g) D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- h) D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- i) [D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005](#) (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico).
- j) D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).



**Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. In assenza del Piano Colore la scelta del colore della tinteggiatura, della finitura con intonaco pigmentato, della tipologia di nuovi murales, meridiane o di ogni altra decorazione di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e possono venire recintate e pavimentate. Nei Centri Storici la pavimentazione dei cortili di pertinenza degli edifici potrà essere eseguita esclusivamente in pietra (esclusa pavimentazione tipo "opus incertum" ), materiali diversi dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico comunale. E' vietato procurare e/o consentire lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. Su tutto il territorio comunale eventuali depositi di materiale devono essere caratterizzati da un coerente e decoroso inserimento ambientale, dotati di idonea recinzione e devono mantenere, rispetto alla viabilità regionale, una distanza di mt. 5,00 e comunque non devono arrecare disturbo alla visibilità su tutte le strade pubbliche o di uso pubblico. Ogni deposito di materiale è soggetto a comunicazione all'ufficio tecnico comunale che rilascerà la relativa autorizzazione se prevista da norme e/o leggi vigenti.
7. I depositi privati di legname in tronchi ad uso focatico o altro sono consentiti, previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale, per un periodo di anni uno.
8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.



9. Ulteriori indicazioni progettuali e linee di indirizzo possono essere reperiti nei seguenti allegati:

ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

1.1. Borgata Cerogne

ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

2.1 Manuale “Riuso e progetto” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.2 Manuale “Riuso e progetto. Parte II” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013

2.3 Manuale “Paesaggio agrario e forestale” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.4 Manuale “Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle” Edizione 2017 realizzato nell’ambito dell’operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

## **Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. Per il recupero dei fabbricati di origine rurale che conservano connotati della tradizione costruttiva locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e per gli altri interventi sul territorio comunale, si richiamano quali linee guida e indirizzi di buona prassi per gli approfondimenti progettuali, i contenuti:

ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

1.1. Borgata Cerogne

ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

2.1 Manuale “Riuso e progetto” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.2 Manuale “Riuso e progetto. Parte II” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013

2.3 Manuale “Paesaggio agrario e forestale” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.4 Manuale “Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle” Edizione 2017 realizzato nell’ambito dell’operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

2 I prospetti dei fabbricati devono essere finiti esclusivamente secondo le seguenti tipologie:

- con muratura a pietra locale a vista;
- con intonaco pigmentato con coloriture che ben si armonizzino con il contesto ambientale esistente;
- rivestimento ligneo ad assito a larghezze variabili.
- tinteggiatura su intonaco con coloritura che ben si armonizzi con il contesto ambientale esistente;

Sono vietati rivestimenti esterni realizzati in pietra a spacco irregolare posata con giunto in cls a vista (tipo “opus incertum”), rivestimenti di porzioni di superfici intonacate o in pietra con perline verticali; soluzioni di “finto rustico” ottenute con l’inserimento di pietre a vista sparse o disposte lungo gli spigoli, tinteggiature vivaci, compreso il bianco, effettuate con colori non riscontrabili nella tradizione architettonica locale

I davanzali e le soglie delle aperture esterne dovranno essere realizzati in pietra grezza (non levigata) od in legno.



3. L'ufficio tecnico comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale e può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

## **Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

I manufatti di cui sopra devono:

- a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;
- b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

- a. essere scalabili;
- b. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere devono essere adottati forme e materiali che tengano conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto ambientale. Di norma i parapetti e le ringhiere devono essere realizzati in legno di essenza locale verniciato al naturale e formate da elementi verticali sez. cm. 4x4. o paletta sagomata, o ferro battuto a disegno semplice di tipo tradizionale. Eventuali preesistenze compatibili con il contesto ambientale esistente possono venire confermate a giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

- a. 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale nelle strade carrozzabili aperte al traffico;
- b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
- c. 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

Nei concentrici delle borgate possono essere derogate le sopraindicate altezze in quanto la viabilità interna non è aperta al traffico veicolare, in ogni caso non è consentito avere sporgenze quote inferiore a metri 2,00 dal piano calpestabile

5. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

6. Ulteriori indicazioni progettuali e linee di indirizzo possono essere reperiti nei seguenti allegati al regolamento:

**ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.**

1.1. Borgata Cerogne.



- ALLEGATO 2** Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:
- 2.1 Manuale “Riuso e progetto” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.
  - 2.2 Manuale “Riuso e progetto. Parte II” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013
  - 2.3 Manuale “Paesaggio agrario e forestale” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.
  - 2.4 Manuale “Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle” Edizione 2017 realizzato nell’ambito dell’operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

## **Articolo 108 Allineamenti**

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

## **Articolo 109 Piano del colore**

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio, le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti, il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

## **Articolo 110 Coperture degli edifici**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate, di norma munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le coperture inclinate, salvo diverse e giustificate proposte progettuali valutate dall'organo tecnico comunale, devono avere un'inclinazione compresa fra il 30% e il 50%. Nel caso di nuovi interventi o rifacimenti di coperture esistenti devono essere predisposti, verso gli spazi pubblici, opportuni paraneve. Nelle aree a destinazione produttiva come definite nel PRGC si potranno avere coperture diverse secondo la tipologia costruttiva adottata, comunque sempre compatibili con il contesto ambientale esistente.
2. Le coperture dovranno rispettare le seguenti specifiche:
  - Mantenimento rigoroso della pendenza della falda, delle caratteristiche tipologiche degli elementi costituenti il tetto esistente;
  - Mantenimento delle quote di imposta della grossa orditura fermo restando modeste traslazioni verticali nei due lati atti a migliorare e regolarizzare lo svergolamento delle falde o per riallineamenti di gronda (max consentito cm. 30);
  - L'eventuale cordolo in cemento armato previsto dalla normativa antisismica non dovrà essere realizzato “a vista” ma dovrà essere opportunamente mascherato con materiali della stessa tipologia della facciata esistente.
  - Per la carpenteria dei tetti è prescritto l'impiego di essenze lignee resinose utilizzate tradizionalmente in loco quali il larice e l'abete. Il legname dovrà provenire da boschi dotati di certificazione, “Gestione Forestale Sostenibile”, in



conformità agli standard PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), o FSC (Forest Stewardship Council);

- Sono esclusi sulle parti lignee trattamenti protettivi di tipo coprente e colorati che possano alterare la naturale venatura del legno;
- Il pacchetto di copertura formato da tavolato e materiale isolante dovrà essere preferibilmente limitato alla sola parte interna dell'edificio mantenendo l'intradosso della sporgenza del tetto (passa fuori) con il manto di copertura a vista;
- Il manto di copertura al fine di preservare le caratteristiche tipologiche dell'architettura tradizionale dovrà essere realizzato in lose di pietra a spacco naturale di colore grigio preferibilmente di pezzatura e forma irregolari atte a consentire una posa secondo le regole tradizionali in uso alle maestranze locali. Non è consentita la posa di copponi in cemento;
- Le gronde, di sagoma tradizionale, devono essere realizzate a vista in rame, zinco, acciaio zincato o legno;
- Nelle aree a destinazione produttiva come definite nel PRGC si potranno avere coperture diverse secondo la tipologia costruttiva adottata, comunque sempre compatibili con il contesto ambientale esistente;
- Nei Centri Storici gli interventi di manutenzione straordinaria su coperture esistenti diverse dalla pietra sono vietati, dovranno essere riqualificati con nuovo manto coprente in lose in pietra locale provenienti dalle valli pinerolesì. Nel caso di interventi nei quali si preveda solo ed esclusivamente la sostituzione del manto di copertura e l'orditura principale del tetto risulti sottodimensionata per sopportare i carichi di una copertura in pietra, è ammesso l'uso di lastre di pietra ricostruita o altro materiale ritenuto idoneo dall'organo tecnico comunale, aventi impatto simile alla pietra naturale, previa dimostrazione tecnica dei materiali e finiture. Sono comunque escluse le lastre in cemento.
- La manutenzione ordinaria di manti di copertura diversi dalla pietra non è consentita salvo per limitati interventi puntuali di riparazione e/o sostituzione di elementi deteriorati.

3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati con le caratteristiche ambientali e architettoniche tradizionali del territorio.

4. Per il restauro/rifacimento/costruzione delle teste di camino è prescritto il rispetto delle forme tradizionali originarie. Gli sfiati dei servizi vanno raggruppati e ricompresi in torrette analoghe a quelle di camino. E' comunque vietato l'impiego di comignoli o sfiati realizzati in prefabbricato di calcestruzzo, in fibrocemento, laterizio trafilato, acciaio inox e simili.

5. Nei Centri storici e nei fabbricati costituenti vecchi nuclei edificati, al fine di preservare le caratteristiche originarie della tipologia edilizia, per l'illuminazione e l'aerazione dei sottotetti è consentito posizionare finestre complanari al manto di copertura (tipo velux).

È vietato l'utilizzo di superfici vetrate di tipo specchiante.

6. La costruzione di abbaini, ove ammessi, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e/o dalle N.T.A. del vigente P.R.G.C. e che siano realizzati con forme e tecniche costruttive e materiali tradizionali.



7. Si considerano motivati da reali esigenze funzionali gli abbaini necessari per l'aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto adibiti ad abitazione permanente nonché quelli da realizzare per consentire agevole accesso alla copertura. Nel primo caso la dimensione della finestra sarà massimo di mq. 1,20 ed una larghezza massima di metri 1,50. Nel secondo caso la superficie della finestra non deve essere superiore a mq. 0,80 con la larghezza non inferiore alla metà dell'altezza.

8. L'ingombro degli abbaini, ove ammessi, deve essere limitato alle dimensioni dell'apertura oltre al minimo contorno di muratura indispensabile alla delimitazione della stessa, larghezza massima consentita metri 1,50. Dovranno essere collocati in modo da non interessare le travi cantonali o comunque gli spigoli delle falde dei tetti, senza interrompere la linearità del cornicione, la tipologia dovrà essere a capanna. L'abbaino in legno o in muratura dovrà essere tinteggiato nel colore della facciata e avere manto di copertura come quello del tetto.

9. Negli interventi di rifacimento della copertura o interventi di ristrutturazione edilizia che interessino la copertura, si rimanda a quanto contenuto nei seguenti allegati al regolamento edilizio:

- ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

- 1.1. Allegato - Borgata Cerogne.

- ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

- 2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

- 2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

- 2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

- 2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

10. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico (o assoggettato a uso pubblico) quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature o altro idoneo ricettore; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. Il Comune può consentire soluzioni diverse in ambiti di antica formazione, in relazione a fabbricati esistenti, a seconda della situazione specifica.

11. I canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati con materiali che ben si armonizzino con il contesto ambientale e architettonico esistente, quali rame, zinco, acciaio zincato e legno; Non sono ammessi canali di gronda ricavati in solai a sbalzo in c.a. né pluviali in P.V.C., fibrocemento o altro.

## **Articolo 111 Illuminazione pubblica**

Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni vigenti in materia (L.R 24 marzo 2000, n. 31 Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche, come modificata dalla L.R. 9 febbraio 2018 n.3. e del relativo ALLEGATO 1 – REQUISITI E CRITERI TECNICI.



Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa stabilita o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura  
I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.

## **Articolo 112 Griglie ed intercapedini**

1. Si rimanda ai disposti dell'articolo 127 del presente Regolamento.

## **Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate, devono essere prive di logotipi, fregi e/o scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

5. Le antenne paraboliche dovranno avere dimensioni massime di diametro pari a cm. 100, dovranno essere posizionate preferibilmente sul tetto e non sporgenti oltre il colmo per più di cm 100, è consentito il posizionamento su facciata quando essa non prospetti o sia visibile da via o spazio pubblico oppure a terra in area pertinenziale al fabbricato sempre che non prospetti su via o spazio pubblico dovranno essere trasparenti o colorate come la parte edilizia in cui si inseriscono. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su terrazze, logge e balconi;

5.1 L'installazione delle antenne paraboliche, che rispettino integralmente le condizioni imposte dalla presente normativa, potrà avvenire previa semplice comunicazione scritta sul modello appositamente predisposto da questa Amministrazione, firmato dal proprietario o dall'Amministratore del condominio, fermo restando quanto previsto dalla L. 46/1990. Qualora l'immobile sia vincolato ai sensi della legge 1089/39 è comunque necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

5.2 Per gli impianti esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:



- a) le antenne paraboliche che risultino difformi, dovranno essere rimosse o adeguate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) nei casi di installazioni esistenti, che presentino problemi di forte compromissione ambientale, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, dovranno essere rimosse anche prima dei dodici mesi, su ordinanza dell'ufficio comunale competente;

6. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici è soggetta alla presentazione di apposita comunicazione, previa acquisizione, se trattasi di immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39 della autorizzazione da parte della competente Soprintendenza. L'installazione potrà essere ammissibile a condizione che il posizionamento dell'impianto garantisca di minimizzarne la visibilità ed assicurarne il miglior inserimento nell'ambiente circostante tenendo presente che:

- a) dovranno essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi.
- b) prioritariamente dovrà essere ricercata una posizione a terra o su corpi edilizi minori posti a quota inferiore rispetto al corpo principale;
- c) nel caso che l'installazione venga proposta sulla copertura dell'edificio, gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura o appoggiati sulla medesima senza la creazione di intercapedini. Nei nuovi interventi di rifacimento del tetto gli elementi dell'impianto dovranno risultare completamente integrati nel pacchetto costituente la copertura;
- d) dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
- e) eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti;
- f) qualora vengano posizionati a terra su aree pertinenti all'edificio si dovrà avere cura di limitare al minimo l'impatto visivo, evitando se tecnicamente possibile, il posizionamento in zone prospicienti vie o spazi pubblici.
- g) gli impianti fotovoltaici di norma dovranno essere realizzati a servizio di fabbricati e dimensionati per ottenere una produzione massima atta a soddisfare le esigenze energetiche del fabbricato medesimo opportunamente dimostrate con calcoli tecnici.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi particolari e con puntuale e specifica motivazione previa acquisizione di atto di assenso deliberato dalla Giunta Comunale.

7. Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti su vie o spazi pubblici o comunque da essi visibili, impianti tecnologici a vista, quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili ancorché rimovibili. Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente Regolamento, solo su facciate laterali o cortili completamente interni all'edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurre la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati). Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchinario (perché completamente interno all'edificio o perché appositamente progettato) non arrechi quindi alcuna turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata

8. Gli impianti tecnologici a vista, qualora siano conformi alle norme del presente regolamento, dovranno essere rifiniti/mascherati in modo da minimizzarne la visibilità e garantire il migliore inserimento ambientale possibile.



9. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama il disposto del D.M. 26/6/2015 e della D.G.R. 46/11968 del 04/08/2009.

10. In merito alla infrastrutturazione digitale degli edifici, si applica il disposto dell'art. 135-bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.

#### **Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale nelle strade carrozzabili aperte al traffico, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. Nei concentrici delle borgate possono essere derogate le sopraindicate altezze in quanto la viabilità interna non è aperta al traffico veicolare, in ogni caso non è consentito avere serramenti apribili verso l'esterno a quote inferiore a metri 2,00 dal piano calpestabile.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

5. Sono vietati infissi in ferro, alluminio e simili, sono altresì vietati serrande e/o avvolgibili. I serramenti dovranno essere realizzati obbligatoriamente in legno. La forma e la tipologia dovranno essere di tipo tradizionale secondo la caratteristica architettonica e ambientale del territorio. La specchiatura dovrà avere tipologia cosiddetta alla "piemontese". Non sono consentite tipologie a "monoblocco".

6. Nei Centri Storici il serramento dovrà essere collocato in forte arretramento rispetto al piano della facciata e le eventuali chiusure esterne realizzate tipo antone pieno dovranno essere posizionate anch'esse in sfondato rispetto al piano della facciata lasciando in vista la mazzetta, qualora tecnicamente non fattibile si potranno posizionare sul filo esterno della muratura, è consentita la posa di inferriati in ferro battuto di disegno semplice all'interno del vano finestra. È vietato l'utilizzo di superfici vetrate di tipo specchiante.

7. Eventuali preesistenze compatibili con il contesto ambientale esistente possono venire confermate a giudizio dell'organo tecnico comunale.

8. Nei Centri storici e nei fabbricati costituenti vecchi nuclei edificati, al fine di preservare le caratteristiche originarie della tipologia edilizia, per l'illuminazione e l'aerazione dei sottotetti è consentito posizionare finestre complanari al manto di copertura (tipo velux).

9. Si richiamano quali linee guida e indirizzi di buona prassi per gli approfondimenti progettuali, i contenuti dei seguenti allegati al Regolamento Edilizio:



- ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.  
1.1. Borgata Cerogne.
- ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:  
2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.  
2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013  
2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.  
2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

## **Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

Le insegne devono essere realizzate in legno, lamiera verniciata o vetroresina verniciato, sono escluse tipologie a neon e retroilluminate

3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

## **Articolo 116 Cartelloni pubblicitari**

Si rimanda al disposto e ai riferimenti normativi del precedente articolo del Regolamento Edilizio.



## **Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno**

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. E' consentita deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento delle acque meteoriche.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in massello di pietra a spacco, (vietato l'opus incertum). Soluzioni alternative possono essere valutate dal Responsabile del servizio su proposte progettuali di dettaglio, in relazione all'inserimento ambientale e architettonico del manufatto.

E' consentita la tipologia costruttiva propria dell'ingegneria naturalistica.

Qualora il muro di sostegno venga realizzato con tipologia a scogliera l'altezza massima non potrà superare i metri 3,00, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. Il muro a scogliera dovrà essere opportunamente rinverdito secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica con talee di salice e /o essenze sempreverdi tipiche del territorio.

5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

7. Si richiamano quali linee guida e indirizzi di buona prassi per gli approfondimenti progettuali, i contenuti dei seguenti allegati al REC:

ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

1.1 Borgata Cerogne.

ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013

2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.



#### **Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici**

I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del Testo Unico D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

#### **Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici**

Non sono presenti sul territorio cimiteri monumentali e storici  
Questo comune è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale pubblicato sul proprio sito web istituzionale al link: <http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-urbanistica/p-r-g-c/>

#### **Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

La progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani deve avvenire con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.).



---

## **CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI**

---

### **Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari**

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare a quanto disposto dalla D.G.R. 45-11967/2009.

### **Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

1. Su tutto il territorio è ammessa la posa di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici, ecc., nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio, dei singoli edifici e della normativa vigente in materia.

2. Gli impianti di norma devono essere posizionati sulle falde del tetto e integrati con esso, eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti. Qualora gli impianti vengano posizionati a terra su aree pertinenziali all'edificio si dovrà avere cura di limitare al minimo l'impatto visivo, evitando se tecnicamente possibile, il posizionamento in zone prospicienti vie o spazi pubblici.

3. E' facoltà del Comune, negare il permesso di installazione in riferimento alle caratteristiche ed alle peculiarità del fabbricato e/o di richiedere eventuali soluzioni che ne permettano una migliore integrazione.

4. Il P.R.G.I. può individuare aree del territorio in cui non è ammessa la posa di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini della tutela delle caratteristiche storiche e compositive e della tutela del territorio e dell'ambiente montano.

5. Per le specifiche tecniche si rimanda ai disposti dell'articolo 113 comma 6 del presente Regolamento.

### **Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

2. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,00 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.



3. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

4. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

5. per le specifiche tecniche si rimanda ai disposti dell'articolo 110 del presente Regolamento

6. Nel caso di interventi di rifacimento della copertura o interventi di ristrutturazione edilizia che interessino la copertura, si rimanda a quanto contenuto nei seguenti allegati al regolamento edilizio:

ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.

1.1 Borgata Cerogne

ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:

2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013

2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.

2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

## **Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe**

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
- b. alla manutenzione e pulizia;
- c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 4,50 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 3,50 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore



a 8,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle nuove costruzioni, nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

3. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

- a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
- c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

- a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

4. Le opere attigue a quelle di proprietà ANAS e dell'amministrazione della Città Metropolitana di Torino, sono subordinate al preventivo nulla osta di detti enti per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi. Ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 56/77 non possono essere autorizzati di norma opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti del territorio destinato ad uso agricolo o di tutela ambientale; tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate e sistemate, dagli assi stradali statali e provinciali.

5. IL P.R.G.C.I. può modificare i limiti di cui al presente articolo per esigenze particolari legate a specifiche zone urbanistiche.

6. Non rientrano nelle prescrizioni del presente articolo le strade vicinali e le piste agro-silvo-pastorali

7. Sono ammesse deroghe per particolari casi nei centri edificati e appositamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale

## **Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostre**



1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.

2. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

5. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.

6. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

7. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

8. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

9. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

10. Per quanto concerne i cortili, il Comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali

## **Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni**

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiole, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.



5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la
10. Ove la costruzione dell'intercapedine debba avvenire su suolo pubblico, il relativo titolo edilizio è subordinato a specifico provvedimento di assenso dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 128 Recinzioni**

Si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 89.

## **Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

1. Nel caso di interventi su edifici esistenti compresi nei vecchi nuclei, centri storici e case sparse nelle zone agricole, che presentino riconoscibili valori e caratteristiche tipologiche legate alla tradizione, i progetti di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e ampliamento devono avere finalità di conservazione e valorizzazione. I valori architettonici devono essere riconosciuti e documentati in sede di progetto mediante rilievi e documentazione fotografica; l'alterazione degli stessi è consentita soltanto nel caso di scarsa qualità dei manufatti e comunque mediante criteri compatibili con il contesto tradizionale a cui appartengono.
2. Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali le cui linee di indirizzo sono desumibili dagli allegati al presente regolamento:  
ALLEGATO 1 QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.  
1.1 Borgata Cerogne  
ALLEGATO 2 Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:  
2.1 Manuale "Riuso e progetto" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.  
2.2 Manuale "Riuso e progetto. Parte II" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013



2.3 Manuale "Paesaggio agrario e forestale" realizzato nell'ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.  
2.4 Manuale "Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle" Edizione 2017 realizzato nell'ambito dell'operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020.

### **Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell'edificio.

I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conservazione.

Alle aree di pertinenza si applicano le disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi.

### **Articolo 131 Piscine**

Le piscine private destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.

Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone destinate in PRGC a uso residenziale e turistico ricettivo. La realizzazione di piscine è soggetta al rilascio del prescritto permesso di costruire ed alle disposizioni di carattere igienico sanitario nella conduzione delle stesse.

Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche consentite ovvero ad abitazioni legittimamente realizzate.

Nella costruzione di piscine deve essere osservata una distanza di m 1,50 dal bordo vasca ai confini di proprietà e di m 3,00 da altri fabbricati.

Gli impianti di filtrazione devono essere alloggiati in apposito volume tecnico interrato.

Le piscine devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionalità o, alternativamente, devono essere svuotate e messe in condizioni di sicurezza.

Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura, previa acquisizione di specifica autorizzazione all'allaccio.

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

### **Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici**

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Sono vietate le tipologie edilizie costruttive in contrasto con i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio comunale. E' facoltà del Comune, negare il permesso in riferimento alle caratteristiche ed alle peculiarità del contesto



in cui il fabbricato si inserisce e/o di richiedere eventuali soluzioni che ne permettano una migliore integrazione.

**2.** Baracche e box in lamiera sono consentiti esclusivamente per esigenze temporanee (cantieri, manifestazioni, ecc.).



---

## **TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

---

### **Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della L.R. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

### **Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. Si applica il disposto del D.P.R. 380/2001, in particolare del titolo IV.
2. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, D.P.R. 380/2001)
3. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/2001.

### **Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e



dall'articolo 11 della L.R. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



---

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE**

---

### **Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio**

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19/1999 e s.m.i..

### **Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento**

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.



## **ALLEGATI**

---

- ALLEGATO 1**      **QUADERNO DELLE TIPOLOGIE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI EDILIZI TRADIZIONALI.**  
1.1.    **Borgata Cerogne**
- ALLEGATO 2**      **Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali e del paesaggio del GAL Escarton e Valli Valdesi:**  
2.1    **Manuale “Riuso e progetto” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.**  
2.2    **Manuale “Riuso e progetto. Parte II” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013**  
2.3    **Manuale “Paesaggio agrario e forestale” realizzato nell’ambito delle programmazioni PSR 2000-2006 e 2007-2013.**  
2.4    **Manuale “Riuso e Progetto Ambiti di fondovalle” Edizione 2017 realizzato nell’ambito dell’operazione 7.6.3 misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014-2020**